



CITTA' DI LUCCA

IL VICE SEGRETARIO
dott. Graziano Angeli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCO E PER LE STRUTTURE CON GIOCHI.

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 17.5.2010)



INDICE

Titolo I - Norme generali

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 – Definizioni

Titolo II - Sale giochi

Articolo 3 – Adempimenti amministrativi

Articolo 4 – Requisiti

Articolo 5 – Svolgimento dell'attività, limiti e divieti

Articolo 6 – Sub ingresso e cessazione

Articolo 7 - Orari delle sale giochi

Articolo 8 - Chiusura dell'attività

Titolo III – Strutture con giochi

Articolo 9 - Adempimenti amministrativi

Articolo 10 – Svolgimento dell'attività, limiti e divieti

Titolo IV – Attività di gestione e distribuzione di giochi leciti

Articolo 12 - Adempimenti amministrativi

Articolo 13 – Sub ingresso e cessazione

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 14 - Sanzioni

Articolo 15 - Norme transitorie

Articolo 16 - Norma di rinvio



Titolo I - Norme generali

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio di giochi leciti in apposite sale giochi e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
2. La presente regolamentazione è dettata nel rispetto della normativa nazionale per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
 - b) trasparenza e qualità del mercato;
 - c) libera concorrenza e qualità di impresa nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - d) tutela degli utilizzatori;
 - e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
 - f) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - g) tutela del decoro artistico e architettonico della città;
 - h) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - i) attuazione di controlli e vigilanza.

Articolo 2 – Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si considerano per:
 - A. **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
 - B. **Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.**: il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
 - C. **Giochi leciti**: gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, quali ad esempio flipper, biliardo, biliardino, calciobalilla ed altre tipologie, come giochi da tavolo e gioco delle carte;
 - D. **Sala pubblica da gioco o Sala giochi**: i locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., apparecchi meccanici od elettromeccanici come indicati alla lettera C, mazzi di carte, giochi da tavolo ecc.;
 - E. **Strutture con giochi**: i circoli privati, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione ai soci, di seguito definiti convenzionalmente "circoli privati", gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. ed esercizi nei quali vengono svolte in via principale attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli citati (commercio al dettaglio, attività artigianali, tabaccherie, ecc.);
 - F. **Tabella dei giochi proibiti**: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza (DIA o autorizzazione), nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre;
 - G. **Area specificamente dedicata**: l'area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6, perimetrata e segnalata;
 - H. **Superficie utile delle sale giochi**: e delle altre strutture con giochi, la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione dei magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, ecc.;



- 1 **Luoghi sensibili:** i luoghi di culto e le scuole;
2. Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento:
 - I giochi e le attrazioni di spettacoli viaggianti sottoposti alla disciplina di cui alla legge 18 giugno 1968, n. 337 ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
 - Le forme di gioco esercitate da parte di circoli privati non autorizzati alla somministrazione ai soci.

Titolo II - Sale giochi

Articolo 3 – Adempimenti amministrativi

1 - L'apertura, l'ampliamento delle attività delle sale pubbliche da gioco, il loro trasferimento di sede o modifica è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (di seguito definita DIA) secondo le procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. - La DIA deve contenere:

- a) Dati identificativi dell'impresa e del legale rappresentante;
- b) Dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- c) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali soci;
- d) Dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
- e) L'impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente atto;
- f) Numero completo dei giochi installati, con indicazione specifica della tipologia di appartenenza;
- g) Firma;
- h) Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- i) Planimetria, contenente piante e sezioni dei locali, datata e firmata;
- j) Dichiarazione relativa alla distanza dai luoghi sensibili;
- k) Dichiarazione relativa alla dotazione dei parcheggi.

3.- Contestualmente alla DIA per l'esercizio dell'attività devono essere presentate tutte le domande di autorizzazione, concessione, nulla-osta, denunce di inizio attività o altro atto, comunque denominato, idoneo all'attivazione di procedimenti amministrativi relativi all'attività richiesta;

Articolo 4 – Requisiti

1. I locali destinati ad attività di sala gioco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Destinazione d'uso compatibile, secondo le disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico;
- b) Distanza da luoghi sensibili non inferiore a 400 metri sul percorso pedonale più breve misurato dal centro della porta di accesso;
- c) Possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso dei requisiti igienici;
- d) La dotazione dei parcheggi, fermo restando il rispetto delle quote previste dalle norme comunali vigenti, non potrà essere inferiore ad 1 mq ogni metro quadro di superficie adibita ad intrattenimento; tale requisito è previsto anche in caso di ampliamento dell'attività, relativamente alla parte oggetto di ampliamento;
- e) Rispondenza all'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in materia di sorvegliabilità;
- f) E' comunque proibita l'apertura di nuove sale gioco all'interno del centro storico.¹⁾

¹⁾Art. 4: il comma f) è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17.5.2010.

Articolo 5 – Svolgimento dell'attività, limiti e divieti

1. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
2. I giochi leciti installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e delle altre norme vigenti;
3. Il contingente numerico, i limiti e le prescrizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. sono quelli previsti dalla vigente normativa statale in materia;
4. Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere installati in aree appositamente dedicate e non devono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi; devono altresì essere collocati in modo tale da non essere esposti alla vista di soggetti di età inferiore agli anni 18;
5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco leciti all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi;
6. L'apertura ed il trasferimento di sale giochi sono vietati nel centro storico di Lucca, così come definito territorialmente dal vigente Regolamento Urbanistico. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4, ad esclusione del punto d), è consentito il trasferimento nel centro storico delle sale giochi ivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6 – Sub ingresso e cessazione

1. Il sub ingresso nell'attività di sala giochi è soggetto a comunicazione da effettuare al Comune sede dell'attività e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S..

La comunicazione di subingresso è effettuata:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
3. In caso di sub ingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
 4. Qualora il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non presenti la comunicazione e non inizi l'attività entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.
 5. La cessazione definitiva dell'attività di sala di intrattenimento è soggetta a comunicazione da presentare al comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettiva cessazione.

Articolo 7 - Orari delle sale giochi

1. L'orario di attività delle sale giochi è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, tenuto conto delle esigenze della popolazione residente, dell'utenza, e della salvaguardia e tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica.



Articolo 8 - Chiusura dell'attività

1. E' disposta la chiusura dell'esercizio di sala giochi in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 3, comma 2 lett. d) da parte del titolare dell'autorizzazione;
- b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ad otto giorni, senza averne data comunicazione al Comune;
- c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) per motivi di ordine pubblico;
- e) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S., da parte del titolare dell'autorizzazione.

Titolo III – Strutture con giochi

Articolo 9 - Adempimenti amministrativi

1. L'installazione e l'attivazione dei giochi leciti nelle strutture di cui all'art. 2 comma 1 lettera E del presente regolamento è soggetta a Denuncia di Inizio Attività, (di seguito definita DIA) secondo le procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. La DIA deve contenere:

- a) Dati identificativi dell'impresa e del legale rappresentante;
- b) Dati identificativi dell'esercizio e dei relativi titoli abilitativi;
- c) Dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- d) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali soci;
- e) Numero completo dei giochi installati, con indicazione specifica della tipologia di appartenenza;
- f) Firma;
- g) Copia del documento di identità del legale rappresentante.

Articolo 10 – Svolgimento dell'attività, limiti e divieti

1. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.

2. I giochi leciti installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e delle altre norme vigenti;

3. Il contingente numerico, i limiti e le prescrizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. sono quelli previsti dalla vigente normativa statale in materia;

4. Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere installati in aree appositamente dedicate e non devono essere contigui alle altre tipologie di apparecchi; devono altresì essere collocati in modo tale da non essere esposti alla vista di soggetti di età inferiore agli anni 18;

5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco leciti all'esterno dei locali;

6. L'installazione di giochi leciti, ad esclusione di quelli di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., è consentita nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento;

7. I giochi leciti attivati all'interno delle strutture di cui all'art. 2 comma 1 lettera E del presente regolamento seguono l'orario di apertura e di chiusura dei medesimi;

8. Nei casi di subingresso in una delle strutture di cui all'art. 2 comma 1 lettera E del presente regolamento, dovrà essere presentata una nuova DIA per giochi leciti ai sensi dell'art. 9.

Titolo IV – Attività di gestione e distribuzione di giochi leciti

Articolo 12 - Adempimenti amministrativi

Chiunque distribuisce, nell'ambito del territorio del Comune di Lucca, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett. a) e c), è soggetto a Denuncia di Inizio Attività, (di seguito definita DIA) secondo le procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

La DIA deve contenere:

- a) Dati identificativi dell'impresa e del legale rappresentante;
- b) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali soci;
- c) Firma;
- d) Copia del documento di identità del legale rappresentante.

Articolo 13 – Sub ingresso e cessazione

1. Il sub ingresso nell'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett. a) e c) è soggetto a comunicazione da effettuare al Comune sede dell'attività e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

2. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S..

La comunicazione di subingresso è effettuata:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.

3. In caso di sub ingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

4. Qualora il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non presenti la comunicazione e non inizi l'attività entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

5. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da presentare al comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettiva cessazione.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 14 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del medesimo Testo Unico.

2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 75,00= a € 500,00=.



Articolo 15 - Norme transitorie

I giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, installati, in base a DIA, autorizzazione o simile, in numero superiore a quello consentito dalle vigenti norme statali in materia, dovranno essere rimossi entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento e, sempre nel medesimo termine, ne dovrà essere data comunicazione al Comune di Lucca. Il mancato adempimento equivale ad esercizio in assenza di specifico titolo autorizzatorio e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 16 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ed in particolare dal T.U.L.P.S. e s.m.i.

